



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2022 ANNO VII N.13.

Valerio Onida, i senza fissa dimora e la vita del diritto



2022 ANNO VII NUMERO 13

di Marco A. Quiroz Vitale DOI: <https://doi.org/10.54103/2531-6710/18456>



VALERIO ONIDA, I SENZA FISSA DIMORA E LA VITA DEL DIRITTO

Di Marco A. Quiroz Vitale

VALERIO ONIDA, HOMELESS AND THE LIFE OF THE LAW

Riassunto

Lo scritto in ricordo di Valerio Onida (1936-2022), ex alunno del Liceo classico Carducci di Milano, Professore di diritto costituzionale nell'Università di Milano e Presidente emerito della Corte costituzionale italiana, affronta il problema dei senza fissa dimora. Si rende noto in questo contributo un profilo importante, ma poco noto, dell'attività di Valerio Onida come giureconsulto. Nel giugno del 1993 egli si occupò dell'effettività dei diritti dei soggetti posti al margine estremo della società italiana: i senza tetto. In questo saggio, oltre a offrire un tributo all'alta figura dell'uomo e del giurista, si svelano gli effetti dirompenti e di lunga durata che un parere pro veritate di Onida ha avuto nel nostro ordinamento e gli intrecci umani, le relazioni, l'impegno civile e sociale e gli studi socio-giuridici che ne sono alla base.

Parole chiave: Valerio Onida, senza tetto, esperienza giuridica, valori nel sistema giuridico, principi costituzionali;

Abstract

This paper, written in memory Professor of Valerio Onida (1936-2022), ex-alumnus of Milan "Liceo Classico Carducci", Professor of Constitutional Law at the University of Milan and President Emeritus of the Italian Constitutional Court, discusses the problem of homelessness. The Author deals in this contribution with an important but little-known profile of the activity of Valerio Onida as a jurisconsult. In June 1993 he took care of the effectiveness of the rights of the subjects placed at the extreme margin of Italian society: the homeless. In this essay, in addition to offering a tribute to the high figure of man and jurist. In June 1993 Onida faced the problem of the effectiveness of the rights of the subjects placed at the extreme edge of Italian society: the homeless. In this essay, in addition to offering a tribute to the high figure of the man and the jurist, the Author reveal the important and lengthy effects that a pro veritate opinion of Onida has had in our legal system, recall several interweaving relationships, the civil and social commitment and the socio-legal studies that underlie it.

Keywords: Valerio Onida, homelessness, legal experience, values in the legal system, constitutional principles.

Autori:

Marco A. Quiroz Vitale, Professore associato di filosofia del diritto nell'Università degli Studi di Milano.

Articolo soggetto a revisione tra pari a doppio cieco

Articolo ricevuto il 01.06.22 approvato il 20.20.22

THE LIFE OF THE LAW HAS NOT BEEN
LOGIC; IT HAS BEEN EXPERIENCE.

Oliver Wendell Holmes, Jr.

1. La vita del diritto e l'esperienza giuridica dei senza fissa dimora

Il ricordo che si vuole tributare al nostro Maestro di diritto costituzionale Valerio Onida – ispiratore di una intera coorte di studiosi e giuristi dell'Università statale di Milano per un ventennio¹ – scomparso il 14 maggio del 2022, mi offre la possibilità di scrivere, per la prima volta, di una importante esperienza giuridica che abbiamo condiviso all'inizio della mia carriera di avvocato e studioso di diritto. È un'esperienza giuridica, in senso gius-filosofico, quella attività pratica, come insegnava Capograssi (1959: 439), in cui si trova declinata la vita del diritto perché in essa l'individuo, sviluppando la sua personalità, afferma la libertà e la giustizia che sono insiti nella comune umanità, attraverso il suo stesso desiderio e pulsione di vivere. Questo prorompere della vita del diritto è ancor più evidente nell'epoca nostra, sempre più fluida (Simmel 2018) e sempre meno iscrivibile in forme e norme; una realtà nuova i cui studi analitici o dommatici non ne afferrano pienamente più il senso. Lo studio del diritto è dunque oggi studio, più che mai, dell'esperienza giuridica o non è (Quiroz Vitale 2018). Gli accadimenti, che videro protagonista Valerio Onida, risalgono al giugno del 1993; in quei mesi a Milano stavo terminando il periodo di servizio civile – o meglio di obiezione di coscienza al servizio militare – presso il “Servizio di accoglienza Milanese” (SAM): un servizio coordinato e diretto dalla Caritas Ambrosiana, ma animato dalle volontarie di una altrettanto importante istituzione caritativa cattolica: la Società di San Vincenzo de Paoli. Il SAM offriva ascolto, lettura del bisogno e, quando possibile, l'avvio di un percorso di reinserimento sociale ai senza dimora milanesi. Pochi mesi prima nel novembre del 1992, mi ero laureato in Giurisprudenza discutendo una tesi in sociologia del diritto dedicata proprio ai senza fissa dimora (Quiroz Vitale 1992), quale forma multidimensionale e grave di marginalità sociale, interpretata alla luce della sociologia classica, mantenendola analiticamente distinta dalla povertà economica

¹ Professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano dal 1983 al 2009, venne eletto giudice costituzionale dal Parlamento in seduta comune il 24 gennaio 1996; divenne presidente della Corte costituzionale il 22 settembre 2004. Cessò dalla carica di presidente il 30 gennaio 2005.

(Quiroz Vitale, 1994). Fui, il 18 novembre del 1992, il primo laureato in sociologia del diritto del Prof. Vincenzo Ferrari, appena insediatosi a Milano, dopo la prematura scomparsa di Vincenzo Tomeo, che aveva per primo aperto un ciclo di studi e approfondimenti sui temi della devianza e della marginalità (Tomeo 1976). Avevo deciso di inquadrare il problema dei senza dimora come forma evidente di “esclusione dai diritti”, seguendo l’intuizione di Gino Germani (1972) e grazie a ciò misi in evidenza un problema essenziale che veniva dato per scontato nell’organizzazione dei servizi sociali, non solo a Milano ma in tutta Italia. La condizione di “senza fissa dimora” era una qualificazione anagrafica, cioè il riflesso burocratico di una condizione esistenziale di vita ai margini della società; apposto sui documenti d’identità l’acronimo s.f.d. era lo stigma (Goffman 2003) di una cronica condizione di mancanza di partecipazione a tutte (o quasi) quelle relazioni sociali che contraddistinguono l’essere umano come animale sociale: il lavoro, la politica, la riservatezza, spesso anche la famiglia e gli affetti. In ultimo, in termini socio-giuridici, il blocco anagrafico conduceva ad un circolo vizioso di emarginazione in quanto l’assenza di una dimora stabile precludeva l’accesso ai servizi di welfare socio-sanitario (medico di famiglia, pensione di invalidità o vecchiaia, certificazione di fine pena, graduatoria nell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, etc...), poiché tutti i servizi, tranne quelli di emergenza, erano strutturati per bacini di utenza che presupponevano – come effettivo pre-requisito di cittadinanza – una fissa dimora.

I servizi privati, come il SAM, si erano in sostanza adattati a questa realtà offrendo ai senza dimora servizi sostitutivi rispetto a quelli che il servizio pubblico non “poteva” offrire, e tutto ciò avevo analizzato nella mia tesi di laurea attraverso una rilevazione dei dati resa possibile dal paziente lavoro dei responsabili della Caritas e dei volontari.

L’analisi socio-giuridica aveva, in qualche modo, reso oggettivo con numeri, statistiche e osservazioni di casi specifici la questione della residenza anagrafica; la scienza sociale e gius-politica aveva poi permesso di collocare il “problema” della lotta per i diritti dei “senza dimora” in un quadro interpretativo più ampio, ma che traeva pur sempre il proprio senso dalla vita del diritto e dall’esperienza quotidiana dei soggetti marginali, dei volontari, dei religiosi e dei sacerdoti e dei laici impegnati su questo difficile fronte.

2. Il Parere di Valerio Onida

Ricordo distintamente che, per quanto uniforme e granitica fosse la prassi che escludeva i senza fissa dimora dall'accesso ai servizi sociali, essa era avvertita come ingiusta da tutti coloro che avevo incontrato al SAM. In particolare, la responsabile del servizio, Suor Claudia Biondi, si disse determinata a operare per cambiare il sistema, pur con la difficoltà di trovare, tra i soggetti marginali, qualcuno che fosse disposto a “lottare” in prima persona per un proprio diritto. Tra i tanti utenti del SAM se ne trovò uno, sufficientemente “folle”, che si rendesse disponibile ad avanzare una pretesa in Tribunale nei confronti del Comune di Milano, al fine di ottenere il riconoscimento della propria residenza sul territorio cittadino, pur non avendo a sua disposizione una casa degna di questo nome. Cambiare la prassi della burocrazia, nel nostro Paese, come in ogni altro, non è affatto semplice; proposi quindi di rivolgerci a colui che – tra tutti i grandi cattedratici, che mi avevano consentito di apprendere i rudimenti del diritto – sentivo istintivamente più vicino a questi problemi: Valerio Onida. Per prendere contatti con costui, mi rivolsi alla sua più promettente allieva ed assistente Marilisa D'Amico, oggi docente di diritto costituzionale e prorettore alla legalità del nostro Ateneo. Sia Onida che D'Amico, ed io stesso, provenivamo dal liceo classico Carducci di Milano, una palestra di cultura e democrazia, un ambiente di studio progressista in cui l'attenzione alla legalità e al rispetto dei diritti aveva lasciato un segno indelebile. Quando spiegai il problema, Marilisa D'Amico non nascose l'indignazione per questa palese violazione dei diritti dei più deboli e organizzò velocemente un incontro presso il Maestro, che all'epoca aveva il proprio studio legale in Corso Italia, nel centro di Milano. Anche lui colse immediatamente, nell'esperienza della vita dei senza dimora, una violazione dei diritti fondamentali che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini; ricordo che istintivamente, durante il nostro incontro, esclamò “questa prassi è illegittima”. Sulla scorta delle mie analitiche spiegazioni, l'istruttoria giuridica fu puntigliosamente svolta da Marilisa D'Amico e nel giro di poche settimane il professor Onida firmò un parere reso *pro bono* alla Caritas Ambrosiana.

Il “senza fissa dimora”, individuato da Sr. Claudia, vinse successivamente la causa pilota, che si fondava sul parere di Onida, ed ottenne il riconoscimento giuridico del diritto all'iscrizione anagrafica, oltre ad un risarcimento del danno. Ma più di ogni altro elemento, ebbe peso proprio il parere *pro veritate* del costituzionalista, che fu trascritto e diffuso capillarmente (vedi *infra*-appendice) nella rete che si prendeva cura dei senza tetto. Ancora per molti anni, dopo quell'estate del 1993, venivo periodicamente interpellato

da assistenti sociali e volontari a conferma dei contenuti del parere, che andavano influenzando sulla prassi dei maggiori comuni italiani e via via anche di quelli di più ridotte dimensioni.

Ritengo che questa esperienza giuridica mostri le peculiarità del *diritto* la cui “forza” non è solo intrecciata con l’uso della forza, con la coercizione o con l’influenza che le fonti, più o meno gerarchicamente ordinate, possano esercitare le une sulle altre; talvolta un parere privato di un grande giureconsulto può dimostrarsi di forza dirompente se la sapienza dei giuristi si coniuga con la saggezza degli uomini di buona volontà, e gli uni e gli altri si impegnano nell’affermare la volontà della persona di vivere e vivere al meglio la propria umanità. In questo senso, ed ancor più nella contemporanea società liquida (Bauman 2006), il giureconsulto conserva la propria autonomia di pensiero e la capacità di interpretare le esigenze della giustizia, se riesce a farsi “operatore di pace” (Quiroz Vitale 2021).

Quali parti del parere mostrano questo approccio?

Innanzitutto, non venne preso in considerazione un soggetto giuridico astratto, un attore razionale, un consociato, neppure un cittadino astrattamente inteso ma Valerio Onida seppe guardare negli occhi l’uomo sofferente in carne ed ossa.

In realtà il domicilio va individuato in rapporto alla concreta situazione della persona. Per chi, senza fissa dimora, nemmeno svolge una regolare attività lavorativa, occorrerà aver riguardo al luogo ove si svolge abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana (dove prende i pasti, dove riceve eventuali forme di assistenza privata, dove compie eventuali acquisti, ecc.).

D'altronde, che non sia corretta una configurazione restrittiva del domicilio, risulta anche dalla considerazione che, nel caso delle persone senza fissa dimora, le quali per solito non svolgono un'attività lavorativa "regolare" e continuativa, né hanno consistenti interessi patrimoniali, detta concezione restrittiva condurrebbe all'assurda conclusione che esse non avrebbero né "residenza" né "domicilio" (Onida parere cit.).

Non è quindi il diritto, nelle mani di un grande giurista, uno strumento di esclusione, sottile e subdola, che attribuendo diritti soggettivi o riconoscendo posizioni giuridiche di favore, tuttavia, fissa anche condizioni a cui i più umili, i poveri in spirito, non possono uniformarsi; il diritto attribuisce *res*, beni della vita, vantaggi concreti e si conforma alle esigenze di ciascun essere umano, anche il più derelitto. Sembrano, quelle del parere, parole semplici e scontate ma han determinato un vero e proprio “strappo” nella prassi

amministrativa, hanno avvicinato le istituzioni di welfare ai destinatari delle prestazioni, hanno consentito una riduzione delle diseguglianze sociali.

La elegante soluzione giuridica al problema di creare, attraverso l'elezione del domicilio, un collegamento significativo tra la persona ed il territorio, ove il marginale svolge la sua personalità, venne così espresso:

Anche dunque l'apparente difficoltà nascente dal fatto che non appare facile individuare il luogo specifico in cui la persona senza fissa dimora abbia il suo domicilio è superabile.

Il concetto di stabilità del domicilio (peraltro sempre variabile ad libitum dall'interessato) va inteso, a mio giudizio, in correlazione ancora una volta con la situazione concreta.

Ai nostri fini è sufficiente individuare il Comune nel cui ambito si svolge la maggior parte dei rapporti sociali dell'individuo. Se risulta che ciò avviene stabilmente nello stesso Comune, sia pure in luoghi fisici diversi, si potrà e si dovrà ben dire che egli ha in quel Comune il proprio domicilio. (Onida parere cit.)

Affermava Onida che la opzione residuale prevista dalla legislazione anagrafica (cioè l'iscrizione nel Comune di nascita) non era adeguata alla affermazione dei diritti dei senza tetto. Essa infatti, per un verso, negava *la verità della loro vita*. Significava cioè negare rilievo a fatti e circostanze che erano e sono per costoro significative: il tentativo stesso di sopravvivere, di trovare una soluzione ai lor problemi in un certo luogo, attraverso le concrete relazioni sociali con i volontari che li aiutano o con i datori di lavoro che offrono loro una opportunità di esistenza dignitosa. Per altro verso il grande costituzionalista non poteva sottacere che ricorrere sistematicamente, e non in via residuale, all'iscrizione nel comune di nascita avrebbe significato cagionare una indiretta lesione della libertà di circolazione e di soggiorno, garantita a tutti i cittadini dall'art. 16 della Costituzione, per cui *ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale*. Rileggo con emozione queste pagine perché esse, come deve fare sempre il diritto nelle mani degli operatori pace, ha aperto spazi di libertà, ha dischiuso possibilità, dato speranza di vita, di salute e di benessere, ha consentito cioè di affermare la dignità delle persone coinvolte.

Vi è, però, un secondo punto che credo meriti di essere ricordato ed a cui mi sento ancor più legato – avendolo messo in evidenza nei miei studi dedicati al tema, sin dalla tesi di laurea – cioè l'importanza che i documenti di identità rilasciati ai senza tetto non contengano espressioni stigmatizzati come “senza fissa dimora” o il suo acronimo s.f.d., che avrebbero alimentato pregiudizi o reso difficoltoso anche solo la ricerca del lavoro da parte di tutti i soggetti *borderline*. Il diritto, infatti, oltre che giusto, va interpretato nel modo più

umano possibile. Il canone della *humanior interpretatio* ci deriva dal tardo diritto romano; si è sviluppato grazie a Marco Aurelio ma ha radici profonde nel pensiero stoico (Palma 1992). Qui trova attuazione una interpretazione più favorevole all'uomo prevedendosi l'indicazione sui documenti personali di un normale indirizzo messo a disposizione dagli enti del privato sociale o dai comuni stessi.

Sul punto così si esprimeva il Nostro:

Tale problema può essere risolto offrendo alle persone senza fissa dimora la disponibilità di un recapito, nel quale vengano ricevute le comunicazioni che le riguardano; e ciò in base ad un contratto, col quale l'ente assistenziale mette a disposizione una "casella" in un proprio stabile, e si impegna a ricevere e trattenere la corrispondenza o gli atti diretti alla persona di cui si tratta; mentre questa si impegnerebbe a passare con una certa periodicità minima a ritirare corrispondenza o atti a sé diretti.

Questo potrebbe essere anche l'indirizzo da annotare sui documenti della persona senza fissa dimora.

La presenza di tale recapito, unitamente, se del caso, a dichiarazioni di enti o soggetti atti a comprovare che la persona effettivamente frequenta abitualmente luoghi di quel Comune (ad es. Centri di assistenza, dormitori pubblici, mense ecc.), potrebbe anche servire a fornire la prova dell'esistenza nel Comune del domicilio della persona medesima.

Credo che queste affermazioni abbiano mantenuto, nel tempo, intatta la loro attualità ed importanza. Oggi, la nuova normativa applicabile ha recepito integralmente la interpretazione di Onida sulla centralità del domicilio: ai sensi del novellato art. 2 comma 3 della legge 1228/1954, infatti, è previsto che ai fini dell'iscrizione anagrafica *“la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita”*. Orbene le chiare indicazioni del parere di Onida forniscono nette indicazioni su come un'interpretazione costituzionalmente orientata della legislazione anagrafica, ponendo al senza dimora l'onere di dimostrare l'elezione del proprio domicilio, deve perciò stesso conformarsi alle sfere di vita ed allo stile di esistenza del richiedente, alla sua esperienza comune, al fine di consentirgli di accedere alle res, ai beni della vita che la Costituzione e la legge ordinaria gli riconoscono.

3. I senza dimora, oggi.

La condizione sociale dei senza dimora (Consoli & Meo 2021) ed il quadro giuridico² nei decenni successivi son mutati significativamente insieme alla società italiana tutta. Come ebbi modo di osservare le più importanti fonti di conoscenza sulle persone senza dimora sono le due ricerche realizzate in convenzione tra l'Istat, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora (fio. PSD) e la Caritas Italiana (Quiroz Vitale 2016). Risale al 2011 una prima ricerca campionaria condotta sugli adulti che nei mesi di novembre-dicembre 2011 hanno utilizzato almeno un servizio di mensa o accoglienza notturna nei 158 comuni italiani in cui è stata condotta l'indagine (cioè 47.648 persone che corrispondono a circa lo 0,2% della popolazione regolarmente iscritta presso i comuni considerati dall'indagine).³ Una seconda ricerca nel 2014 ha avuto come obiettivo: “quello di indagare il fenomeno della povertà estrema con un'attenzione ai processi che conducono all'*homelessness* e alla deprivazione abitativa, come pure dei profili delle persone senza dimora, cioè di coloro che si trovano nell'impossibilità o incapacità di provvedere autonomamente al reperimento e al mantenimento di un'abitazione in senso proprio”. La popolazione dei senza dimora è stata stimata tramite una nuova indagine campionaria e si riferisce alle persone senza dimora che, nei mesi di novembre e dicembre 2014, hanno usato i servizi di mensa e accoglienza notturna in uno dei 158 maggiori comuni italiani (Masi & Pannuzi 2014)⁴ Secondo queste indagini – purtroppo non aggiornate – le persone senza dimora sarebbero poco più di 50.000⁵. Ci preme sottolineare che dalle ricerche citate emerge come circa i 2/3 delle persone senza dimora dichiaravano, inoltre, di avere una residenza anagrafica in un Comune italiano, tuttavia solo solo il 3% dichiarava di ricevere sussidi dal Comune o da altri Enti pubblici.

² È intervenuta in particolare la controversa legge n. 94 del 15 luglio 2009 che, come detto *supra*, ha modificato la disciplina anagrafica ed ha stabilito che i comuni evidenzino la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi (Cdr.: D.M. 6 luglio 2010 del Ministero dell'Interno).

³ <http://www.istat.it/it/archivio/72163> (ultimo accesso 18.11.2016).

⁴ <https://www.istat.it/it/archivio/175984> (ultimo accesso 18.11.2016).

⁵ Il “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021” dell'Istat ha fatto emergere un aggregato di poco più di 500 mila persone che vivono nelle convivenze anagrafiche e le cosiddette “popolazioni speciali” costituite da persone senza tetto, senza dimora e persone che vivono nei campi attrezzati e negli insediamenti tollerati o spontanei. Secondo stime europee (FEANSTA e Fondazione Abbè Pierre le persone senza dimora nell'Unione Europea sarebbero circa 700.000.

Alla luce dei dati raccolti si può quindi pervenire alla conclusione che il “problema anagrafico” sia stato in buona parte risolto. Dobbiamo ricordare che l’opinione di Valerio Onida ha giocato un ruolo decisivo, anche se rischia di cadere nell’oblio, e desideriamo allora in questa sede ricordare l’origine del dibattito e il contributo del professore della Università statale di Milano, ripubblicando in appendice il testo del parere, la cui attualità è resa evidente dalle difficoltà applicative della legge anagrafica. Non risolto è, invece, il problema dell’accesso ai servizi ed ai diritti, che impone all’Accademia di continuare a sostenere l’attività di *advocacy* del privato sociale.

4. Osservazioni non ortodosse sulle ragioni dell’impegno per l’affermazione della giustizia nella vita del diritto

Spero di non avere ecceduto troppo nei miei ricordi personali, è tuttavia la prima volta che affronto questi temi che hanno condizionato fortemente non solo le mie scelte professionali ma anche quelle accademiche e umane. Questa esperienza di vita, e soprattutto quella giuridica, mi hanno reso immune al cinismo che contraddistingue buona parte dei giuristi (e forse anche dei sociologi del diritto) i quali ritengono che il “sistema” non possa essere cambiato, che le istituzioni rispondano solo a logiche autoreferenziali e che, in sostanza, il diritto nella migliore delle ipotesi, possa essere opportunisticamente sfruttato, dai soggetti deboli, solo in alcuni ambiti interstiziali. Il parere di Onida dimostra, invece, che ciascun giurista ha la responsabilità morale e sociale di impegnarsi per l’affermazione dei diritti fondamentali di coloro che incontrano sul proprio percorso professionale.

Perché, tuttavia, occuparsi proprio degli ultimi, dei più vulnerabili, degli offesi?

Tra i sociologi del diritto e della devianza moltissimi si occupano proprio di queste fasce emarginate della popolazione. Spesso però, come nel caso dei senza fissa dimora, il problema coinvolge poche migliaia di persone, lo 0,2% della popolazione residente ci dicono le stime; perché dunque occuparsene, perché attardarsi sulle vite dei devianti e dei marginali, la cui esistenza non incide sui meccanismi più importanti della società? Ognuno di noi, giuristi o sociologi del diritto, si è dato certamente una motivazione. Sento ripetere spesso una spiegazione utilitaristica: se creiamo una società in cui sono tutelati i diritti degli ultimi, lo sono quelli di tutti. Ancora, se si consente la discriminazione di alcuni gruppi minoritari, chi ci assicura che, un domani, anche noi non si venga egualmente discriminati? Allora è opportuno svelare,

sociologicamente, i processi di marginalizzazione e discriminazione per neutralizzarli o combatterli legalmente. Certamente, v'è qualche cosa di vero in tutte queste giustificazioni, cui anche io ho fatto ricorso talvolta. Tuttavia, esse, col passare degli anni, mi paiono sempre meno significative; l'impegno per gli ultimi, per i senza fissa dimora, per le vittime della violenza, per i carcerati porta in sé qualche cosa di veramente "rivoluzionario", una capacità di modificare l'orizzonte di senso dell'agire sociale, attribuendo diverso valore alle relazioni e alla vita con l'Altro, attraverso un'apertura alla trascendenza (Mt, 5, 1-12). Come ha detto con semplicità Papa Francesco: "Le Beatitudini di Gesù sono portatrici di una novità rivoluzionaria, di un modello di felicità opposto a quello che di solito viene comunicato dai media, dal pensiero dominante."⁶

L'esperienza giuridica che oggi ho voluto tracciare mostra come – a prescindere dalle motivazioni profonde del nostro agire – un Mondo nuovo ed una società più giusta siano alla portata della nostra mano. Anche i giuristi, come ci ha insegnato Valerio Onida possono dare il loro contributo, lo possiamo tutti noi sol che si sappia, anche sociologicamente, interpretare e riconoscere il ruolo dei giuristi come operatori di pace, in una selva di conflitti.

6. Riferimenti bibliografici

Bauman, Z. (2006), *Liquid Modernity*, Oxford, 2000; trad. it., *Modernità liquida*, Roma-Bari, Laterza;

Bergoglio J. M. (2014), *Messaggio del Santo Padre Francesco per la XXIX Giornata mondiale della gioventù*.

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/youth/documents/papa-francesco_20140121_messaggio-giovani_2014.html (ultimo accesso 22.5.22)

Consoli T., Meo A., (2021), *Homeliness in Italia. Biografie , territori politiche*, Milano, Franco Angeli;

Capograssi G., (1959), *Incertezze sull'individuo*, in D'Addio M., Vidal E. (a cura di), "Opere", Milano, Giuffrè, Vol. V;

⁶ "Per la mentalità mondana, è uno scandalo che Dio sia venuto a farsi uno di noi, che sia morto su una croce! Nella logica di questo mondo, coloro che Gesù proclama beati sono considerati 'perdenti', deboli. Sono esaltati invece il successo ad ogni costo, il benessere, l'arroganza del potere, l'affermazione di sé a scapito degli altri", così il Messaggio del Santo Padre Francesco per la XXIX Giornata mondiale della gioventù (2014).

- Germani G., *Aspetti teorici e radici storiche del concetto di marginalità, con particolare riferimento all'America Latina*, in Storia contemporanea, III, 1972, n. 12, p. 203;
- Goffman E., (2003), *Stigma. L'identità negata*, Ombre Corte, Milano.
- Masi A., Pannuzi N., (2014) *La ricerca nazionale sulla condizione delle persone senza dimora in Italia*, Collana Istat Letture statistiche – Metodi, Roma, Istat.
- Palma A. (1992) *Humanior interpretatio: “Humanitas” nell’interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi*, Giappichelli, Torino.
- Quiroz Vitale M.A. (1992), *Diritti degli emarginati ed istituzioni assistenziali. Studio sul Servizio di accoglienza Milanese*, Tesi di Laurea, relatore Prof. V. Ferrari, correlatore Prof. M. Ghezzi. Università degli studi di Milano.
- (1994) *Emarginazione urbana come erosione dei diritti di cittadinanza. Nuove povertà o vecchie marginalità?*. pp.137-153. In *Sociologia del diritto* - ISSN:0390-0851 vol. 21, 1.
- (2016) *Vittime della crisi? Emarginazione grave, devianza e marginalità assoluta a confronto*. pp.49-94. In Quiroz Vitale M.A., Giardiello M., *Le crisi della contemporaneità: una prospettiva sociologica* –, Edizione UniRoma3, Roma.
- (2018) *L’esperienza giuridica e la trasmissione culturale*, pp. 33-49. In Pennisi C., Prina F., Quiroz Vitale M.A. e Raiteri M., *Amministrazione cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli, Sant’Arcangelo.
- (2021) *La debilidad de la ley entre Justicia y poder*, in Quiroz Vitale M. A., Chavez de Paz G.D., *La debilidad de la ley. Ensayos de Sociología del Derecho*, AC Ediciones, Lima.
- Simmel, G., (1918), *Der Konflikt der modernen Kultur*. Ein Vortrag. München-Leipzig: Dunken and Humbolt.
- Tomeo, V. (a cura di), (1976), *Marginalità e Giustizia*, in *Rassegna di diritto penitenziario*, Supplemento al n. 4.